

Deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2011, n. 13-2168

**D.G.R. n. 1-1029 del 18 novembre 2010. Piano nazionale di edilizia abitativa. Individuazione dei requisiti di carattere generale e specifico per l'accesso agli alloggi finanziati con il Piano nazionale di edilizia abitativa (art. 11, comma 2, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n. 133).**

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

– l'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" prevede l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di un Piano nazionale di edilizia abitativa rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo;

– con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2009, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato approvato il Piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

– il Piano nazionale è articolato in sei linee di intervento:

- a) creazione di un sistema nazionale e locale di fondi immobiliari per la realizzazione e l'acquisizione di immobili destinati all'edilizia residenziale;
- b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con risorse dello Stato, delle regioni e degli enti locali, comprese quelle derivanti dalla vendita di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
- c) promozione finanziaria, anche ad iniziativa di privati, di interventi, ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture);
- d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
- e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;
- f) interventi di competenza degli ex IACP, comunque denominati, o dei comuni, già ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, approvato con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture del 18 dicembre 2007;

– le risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alle lett. da b) ad e) sono state ripartite tra le regioni con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010; al Piemonte è stata assegnata la somma di euro 32.839.363,62;

– ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del DPCM del 16 luglio 2009 le proposte regionali dovevano pervenire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto dell'8 marzo 2010 di ripartizione delle risorse;

– la Giunta regionale con deliberazione n. 1-1029 del 18 novembre 2010 ha approvato il programma coordinato regionale comprendente programmi integrati come definiti dalla precitata lettera e) da presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’inserimento nel Piano nazionale di edilizia abitativa e la conseguente sottoscrizione dell’Accordo di Programma Stato – Regione;

considerato che:

– ai sensi dell’articolo 11, c. 2, del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008, gli alloggi realizzati con i fondi del Piano nazionale devono essere destinate prioritariamente a prima casa per le seguenti categorie sociali svantaggiate:

- a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;
- b) giovani coppie a basso reddito;
- c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
- d) studenti fuori sede;
- e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
- f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
- g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

– il Ministero delle Infrastrutture con nota in data 11 maggio 2011 ha chiesto alle regioni di definire e articolare i requisiti di ordine economico e sociale da possedere da parte degli appartenenti alle categorie sociali individuate dal comma 2 dell’articolo 11 del citato d.l. 112/2008;

rilevato che:

– il programma coordinato regionale è stato formulato in coerenza con gli indirizzi generali delle politiche abitative della Regione Piemonte come delineate negli atti di programmazione regionale e, in particolare, nel Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 93-43238 del 20 dicembre 2006 e nelle Linee guida per gli interventi di social housing in Piemonte approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 27-7346 del 5 novembre 2007;

– la Regione cofinanzia con 15.601.554,00 euro, pari al 47,6 per cento del finanziamento statale, il programma coordinato attraverso i contributi regionali assegnati con il Programma casa per gli interventi ricadenti nelle aree oggetto di programma integrato;

si ritiene opportuno definire e articolare i requisiti di ordine economico e sociale che devono essere posseduti dai cittadini appartenenti alle categorie sociali ex art. 2, c. 2, d.l. 112/2008, facendo riferimento ai requisiti di carattere generale e a quelli di carattere specifico previsti dalla normativa regionale vigente.

In particolare:

1. per quanto riguarda i requisiti di carattere generale (quali cittadinanza, residenza, impossidenza di altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo, assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, limiti di reddito) e per la definizione di nucleo familiare, i requisiti che devono essere posseduti a prescindere dalla specifica categoria sociale di appartenenza sono definiti:

– dalla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e dall'articolo 14 della legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 di interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 54, comma 1, e 58, comma 1, della l.r. 3/2010, per gli interventi a totale carico dello Stato;

– dal regolamento regionale 8 giugno 1994, n. 4, per gli interventi di edilizia agevolata destinati alla locazione per una durata superiore a 25 anni o in locazione con promessa di vendita;

2. per quanto riguarda i requisiti di carattere specifico della categoria sociale di appartenenza si definisce la seguente articolazione e specificazione:

– per i nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito

nessun ulteriore requisito specifico rispetto ai requisiti di carattere generale richiamati al precedente punto 1;

– per le giovani coppie a basso reddito

entrambi i componenti del nucleo di nuova formazione o di quello già costituito, come definiti dal bando giovani del Programma casa: 10.000 alloggi entro il 2012 approvato con D.D. n. 67 del 7 marzo 2007, devono avere età non superiore a 35 anni alla data di registrazione del contratto di affitto o di assegnazione;

– per gli anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate

cittadini con età superiore a 65 anni alla data di registrazione del contratto di affitto o di assegnazione, non esercitanti alcuna attività lavorativa, che vivano soli o in coppia; per le coppie tali requisiti devono sussistere per entrambi i componenti;

– per gli studenti fuori sede

residenza anagrafica in un Comune diverso da quello sede di studio con tempo di percorrenza tra la residenza e il luogo di studio non inferiore a 60 minuti, secondo l'orario dei mezzi di trasporto pubblico;

– per i soggetti sottoposti a procedure esecutive di sfratto

cittadini sottoposti a procedura esecutiva di rilascio dell'alloggio intimata esclusivamente per finita locazione;

– per gli altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9

l'iscrizione nella famiglia anagrafica dei soggetti in possesso dei requisiti ex art. 1 l. 9/2007 deve sussistere da almeno un anno

– per gli immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione

nessun ulteriore requisito specifico rispetto ai requisiti di carattere generale richiamati al precedente punto 1.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare i requisiti di carattere generale e specifico indicati nelle premesse che devono essere posseduti dai soggetti appartenenti alle categorie sociali individuate dall'articolo 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'accesso agli alloggi realizzati con i fondi del Piano nazionale di edilizia abitativa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell' art. 5 della l.r. 22/2010.

(omissis)